

FLASH REPORT

Compensazione dei crediti d'imposta:

le nuove restrizioni a partire dal 2020

*l'*Approfondimento



STUDIO VALENTI ASSOCIATO
PROFESSIONISTI D'IMPRESA
COMMERCIALISTI – AVVOCATI – REVISORI LEGALI

Compensazione dei crediti d'imposta: le nuove restrizioni a partire dal 2020

Premessa

L'art. 3 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, intitolato "Contrasto alle indebite compensazioni", ha introdotto nuove restrizioni in ordine alla cosiddetta **compensazione orizzontale** dei crediti, ovvero l'utilizzo di crediti in compensazione effettuata con modello F24, a copertura di debiti di natura diversa rispetto ai crediti utilizzati.

Le novità prevedono il rispetto di nuove tempistiche, dalle quali discenderanno a carico dei contribuenti maggiori tempi di attesa per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e l'IRAP, nonché nuovi obblighi di presentazione dei modelli F24 esclusivamente a mezzo dei canali dell'Agenzia delle entrate (Fisconline – Entratel).

Utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 5.000 euro

Con riferimento alla compensazione orizzontale dei crediti, per un **importo annuale superiore a 5.000 euro** per ciascun tributo, già da tempo vige in materia IVA l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale (o dell'istanza di rimborso trimestrale modello TR); solo successivamente alla presentazione della dichiarazione/comunicazione, provvista di visto di conformità nei casi di obbligo, è possibile compensare somme eccedenti 5.000 euro.

In materia di crediti diversi da quelli IVA, invece, sino alle modifiche introdotte dal D.L. n. 124/2019, cioè per i crediti maturati sino al 31 dicembre 2018, i crediti relativi alle dirette ed all'IRAP erano utilizzabili sin dal primo giorno dell'esercizio successivo a quello di maturazione, senza limitazioni e senza obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione, fatto salvo il fatto che – laddove l'utilizzo avvenisse per un importo superiore a 5.000 euro – la relativa dichiarazione, presentata post utilizzi, dovesse essere provvista di visto di conformità nei casi di obbligo.

Il D.L. n. 124/2019 **estende, con riferimento ai crediti maturati nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019, i medesimi vincoli, già previsti in materia di crediti IVA**, anche a:

- **crediti relativi ad imposte dirette** (IRPEF, IRES, ecc.);
- **crediti relativi ad addizionali ed imposte sostitutive** delle dirette;
- **crediti IRAP**.

Di conseguenza, per potere compensare crediti maturati nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 relativi ai tributi menzionati, per un importo superiore a 5.000 euro, sarà **necessario preliminarmente presentare telematicamente il dichiarativo dal quale tali crediti emergono, provvisto di visto di conformità**.

A partire dal 1° gennaio 2020, quindi, se i crediti si riferiscono al 2019, sarà possibile compensare liberamente al massimo 5.000 euro, mentre per la parte eventualmente eccedente si dovrà **attendere la possibilità di presentare telematicamente il dichiarativo**.

Per quanto riguarda i crediti ancora non usufruiti e maturati nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, valgono le regole pregresse. La compensazione potrà pertanto proseguire, sino ad esaurimento, e solo **l'eventuale eccedenza non compensata e rigenerata quale credito 2019 dovrà sottostare alla preventiva presentazione del dichiarativo**.

ATTENZIONE

Come già previsto in materia IVA, a partire dal momento in cui il dichiarativo viene presentato, sarà necessario attendere ulteriori 10 giorni per potere procedere alla presentazione dei modelli F24 che utilizzano crediti oltre la soglia di 5.000 euro.

Nuovi crediti fuori dall'“internet banking”

Altra importante novità è quella che impone nuove fattispecie di obbligo di presentazione dei modelli F24 esclusivamente a mezzo dei canali dell'Agenzia delle entrate, con divieto quindi di utilizzo dell'internet banking.

La ratio della disposizione è quella di consentire all'Amministrazione finanziaria di intercettare immediatamente i modelli F24 che espongano crediti che non possono essere utilizzati in compensazione, o in quanto non ancora utilizzabili al momento della presentazione del modello F24, o in quanto già esauriti o non spettanti/inesistenti.

Ricordiamo che, prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 124/2019, erano previste regole diverse a seconda che il contribuente fosse un "privato" (non titolare di partita IVA), oppure un titolare di partita IVA.

È stato eliminato il riferimento ai titolari di partita IVA estendendo alla generalità dei contribuenti l'obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d'imposta.

Inoltre, viene esteso l'elenco dei crediti utilizzati in compensazione che impongono l'utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Contenuto del modello F24	Canali utilizzabili
Solo tributi a debito (no crediti in compensazione)	Fisconline (F24 web o F24 online) / Entratel (intermediario) Internet banking
Con saldo maggiore di zero e crediti in compensazione relativi a: <ul style="list-style-type: none">• imposte sui redditi ed addizionali;• IRAP;• IVA;• crediti d'imposta ed agevolazioni derivanti da quadro RU della dichiarazione dei redditi;• imposte sostitutive;• sostituti d'imposta (ad esempio, recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, bonus Renzi 80 euro, rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati)	Fisconline (F24 web o F24 online) / Entratel (intermediario)
Modello F24 totalmente compensativo = saldo zero	Fisconline (F24 web o F24 online) / Entratel (intermediario)

La novità per i titolari di partita IVA è dunque l'**ampliamento delle tipologie di crediti che impongono l'utilizzo dei canali dell'Agenzia delle entrate** per la presentazione dei modelli F24, con l'introduzione nel novero dei crediti che impediscono l'utilizzo dell'internet banking dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta.

SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Contenuto del modello F24	Canali utilizzabili
Solo tributi a debito (no crediti in compensazione)	Fisconline (F24 web o F24 online) / Entratel (intermediario) Internet banking, delega cartacea
Con saldo maggiore di zero e crediti in compensazione relativi a: <ul style="list-style-type: none">• imposte sui redditi ed addizionali;• IRAP;• IVA;• crediti d'imposta ed agevolazioni derivanti da quadro RU della dichiarazione dei redditi;• imposte sostitutive;• sostituti d'imposta (ad esempio, recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, bonus Renzi 80 euro, rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati)	Fisconline (F24 web o F24 online) / Entratel (intermediario)
Modello F24 totalmente compensativo = saldo zero	Fisconline (F24 web o F24 online) / Entratel (intermediario)

La novità per i non titolari di partita IVA è dunque il **divieto di utilizzo dell'internet banking** laddove il modello F24 presenti crediti in compensazione ricompresi nell'elenco riportato, anche se la delega ha complessivamente saldo superiore a zero.

Le compensazioni "verticali" sfuggono al vincolo di 5.000 euro e all'obbligo di presentazione tramite i canali dell'AE

I **vincoli relativi alle compensazioni**, sia per quanto riguarda la soglia di 5.000 euro, che per quanto riguarda gli obblighi di presentazione a mezzo canali dell'Agenzia **si riferi-**

scono esclusivamente alle cd. compensazioni orizzontali ovvero, lo ripetiamo, quelle che vedono contrapposti debiti e crediti di diversa natura.

A tal proposito è opportuno ricordare che **non costituisce compensazione orizzontale** la presentazione di un modello F24 che espone **debiti e crediti della medesima natura**, ovvero quei debiti e crediti che potrebbero anche essere “compensati” tra loro senza necessità di presentare modello F24.

L'aspetto relativo alla “*compensazione interna*”, che possiamo anche definire come **compensazione verticale esplicitata nel modello F24**, è rilevante non solo in ordine alla modalità di presentazione del modello F24, ma anche per la verifica della **soglia di utilizzo del credito** entro od oltre 5.000 euro.

Infatti l'Agenzia delle entrate precisa che, ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000 euro annui sono considerate **solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24**.